



DELIBERA N. 31 del 20 Giugno 2019

**IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ**  
*ex* articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

**VISTO** il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

**VISTO** il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

**VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

**VISTO** il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

**VISTO** il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

**VISTA** la Delibera n. 1 del 22 maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

**CONSIDERATO** il Ricorso della Sig.ra [redacted], avverso il provvedimento emanato dal Centro per l’Impiego di [redacted] prot. n. [redacted] di decadenza dallo stato di disoccupazione per mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla terza convocazione dello stesso CpI per la sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato. Ricorso pervenuto all’ANPAL, tramite PEC, in data 16/05/2019;

\*\*\*

procede all’esame, nell’ambito della seduta del 20 Giugno 2019, del ricorso in parola.

\*\*\*

Dall’esame della documentazione prodotta, risulta che la Sig.ra [redacted] in data 14/01/2019, presentava richiesta di NASpI all’INPS. La richiesta veniva approvata con fine presunta all’11/12/2019. Il CpI di [redacted] il 05/04/2019 invia alla Sig.ra [redacted] tramite e-mail, la nota prot. n. [redacted] con la quale la stessa viene invitata a presentarsi - in 1^

convocazione per il giorno 08/04/2019; in 2^ convocazione per il giorno 10/04/2019; in 3^ convocazione per il giorno 12/04/2019 – per la stipula del Patto di servizio. La Sig.ra [redacted] non si presentava a nessuno dei tre appuntamenti indicati dalla predetta nota. Il Cpl di [redacted] invia alla Sig.ra [redacted] la nota prot. n. [redacted] del 26/04/2019, con la quale viene comunicato alla ricorrente l'applicazione della sanzione della decadenza dallo stato di disoccupazione. Tale nota viene consegnata *brevi manu* alla Sig.ra [redacted] il 03/05/2019. La Sig.ra [redacted] chiede che venga annullato il provvedimento sanzionatorio di decadenza dallo stato di disoccupazione, affermando di non essersi potuta presentare agli appuntamenti fissati dal Cpl per motivi di salute. A tal fine, allega al ricorso copia di certificazione medica, rilasciata in data 04/05/2019, attestante il fatto che la ricorrente nel periodo dal 05/04/2019 al 19/04/2019 era affetta da patologia che la costringeva a rimanere nel suo domicilio per riposo e cure. A seguito della richiesta da parte di ANPAL, il Cpl di [redacted] invia in data 28/05/2019 documentazione relativa alla nota di convocazione della ricorrente, alla nota di comunicazione della decadenza, alla stampa dell'avvenuto invio via e-mail delle predette note, nonché alla ricevuta dell'avvenuta consegna della nota di comunicazione della decadenza. Il Cpl precisa, inoltre, di essere venuto a conoscenza della giustificazione dell'assenza della ricorrente dovuta allo stato di malattia, solo attraverso gli allegati che accompagnavano la richiesta di ulteriore documentazione da parte di ANPAL. Posto quanto sopra, il Comitato, esaminata la documentazione, dopo approfondita discussione, riconosce accoglibile il ricorso per i motivi di seguito riportati. La modalità utilizzata dal Cpl di [redacted] tramite invio e-mail, con cui è stata trasmessa alla Sig.ra [redacted] la nota con cui veniva invitata a presentarsi in 1^ convocazione per il giorno 08/04/2019; in 2^ convocazione per il giorno 10/04/2019; in 3^ convocazione per il giorno 12/04/2019 per la stipula del Patto di Servizio, non assicura che la ricorrente abbia effettivamente ricevuto la nota stessa. Viene rilevato, inoltre, che le modalità di convocazione utilizzate dal Cpl di [redacted] – che effettua le tre successive convocazioni previste dalla normativa con un unico atto - appaiono non congrue rispetto alla ratio di gradualità delle sanzioni legate alla condizionalità.

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, dichiara accoglibile il ricorso.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al Cpl che ha emesso l'atto e alla ricorrente.

Così deciso, Roma 20 Giugno 2019

**Il Presidente**  
Salvatore Pirrone  


**Il Segretario**  
Rita De Rinaldis  
